

## **REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI**

### **Indice**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Associati**

**Art. 3 – Familiari**

**Art. 4 – Termini per l'Associazione e l'iscrizione dei Familiari ed eventuali variazioni**

**Art. 5 – Domicilio degli Associati**

**Art. 6 – Associazione tardiva**

**Art. 7 – Recesso, esclusione, decadenza, riammissione**

**Art. 8 – Accertamenti**

**Art. 9 – Contribuzioni**

- a) Dipendenti in servizio, in aspettativa retribuita o Associati collocati nel Fondo di Solidarietà
- b) Dipendenti in aspettativa non retribuita
- c) Pensionati e familiari superstiti

**Art. 10 – Modalità contributive**

**Art. 11 – Prestazioni e rimborsi**

- a) Check-up
- b) Ricoveri ospedalieri
- c) Cure odontoiatriche
- d) Spese mediche
- e) Occhiali da vista
- f) Terapie fisiche

**Art. 12 – Modalità, termini per la richiesta di rimborso e liquidazione**

**Art. 13 – Interventi Straordinari**

**Art. 14 – Privacy**

**Allegato n. 1 – Professioni sanitarie ammesse**

## **REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI**

### **Art. 1 – Oggetto**

Le norme del Regolamento “Contributi e Prestazioni” si riferiscono al funzionamento del Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria S.p.A., ora Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., di seguito chiamati Fondo e Banca, che ha lo scopo di favorire la fruizione da parte degli Associati e dei Familiari iscritti di prestazioni integrative o sostitutive di quelle pubbliche, di promuovere e sviluppare la cultura della salute, della prevenzione delle malattie e dell’assistenza.

### **Art. 2 – Associati**

L’acquisizione della qualifica di Associato, di cui all’art. 4 dello Statuto, è volontaria e si ottiene inoltrando al Fondo, in originale, apposita domanda tramite il "MODULO D'ISCRIZIONE ASSOCIATI E FAMILIARI" e allegando aggiornata certificazione di stato di famiglia e di residenza. Non è ammessa la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (c.d. autocertificazione).

#### **Possano chiedere l’associazione al Fondo:**

- a) i dipendenti della Banca e del Fondo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) i dipendenti della Banca e del Fondo con contratto di lavoro a tempo determinato.

I coniugi, i contraenti di unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 ed i conviventi ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, nel caso siano entrambi dipendenti ed intendano associarsi al Fondo, devono presentare la domanda singolarmente non essendo prevista l’iscrizione di uno dei due quale familiare di cui al successivo art. n. 3 del presente Regolamento.

#### **Conservano la qualifica di Associati:**

1. i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà), purché possano far valere cinque anni di contribuzione al Fondo;
2. i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel “Fondo di Solidarietà” e che hanno maturato almeno un anno di anzianità di servizio, purché versino al Fondo il contributo relativo al periodo mancante al raggiungimento della contribuzione minima di cui al punto che precede (cinque anni, compreso l’eventuale periodo di collocazione nel Fondo di Solidarietà), con l’aliquota percentuale in vigore per il personale in servizio;
3. i dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla quiescenza e concordato la risoluzione del rapporto di lavoro ma differito il trattamento pensionistico secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, in regola con la contribuzione di cui ai punti 1 e 2;
4. i dipendenti che cessano dal servizio in conseguenza di operazioni societarie o cessione individuale del contratto di lavoro, nell’ambito del Gruppo di appartenenza.

Sono esclusi dalle condizioni contributive fissate ai punti 1 e 2 i dipendenti rivenienti da fusioni, incorporazioni, cessioni od operazioni societarie simili. Sono esclusi altresì i dipendenti il cui rapporto di lavoro derivi dalla cessione del contratto di lavoro subordinato da parte di altre società del Gruppo Crédit Agricole Italia.

I coniugi, i contraenti di unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 ed i conviventi ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, nel caso siano stati entrambi dipendenti Associati, mantengono l’associazione individuale. Non è pertanto prevista l’iscrizione di uno dei due come familiare di cui al successivo art. n. 3 del presente Regolamento.

### **Art. 3 – Familiari**

L'Associato in costanza di rapporto di lavoro ha il diritto di iscrivere al Fondo i familiari di cui all'art. 4 comma 3 dello Statuto compresi nello stato di famiglia (di seguito chiamati familiari iscritti) e più precisamente:

- a) il coniuge, purché non dipendente della Banca o del Fondo con esclusione di quello legalmente separato;
- b) il partner con il quale si sia contratta l'unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 purché non dipendente della Banca o del Fondo;
- c) il convivente ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, purché non dipendente della Banca o del Fondo;
- d) i figli ed equiparati fino a 26 anni, purché fiscalmente a carico;
- e) i figli ed equiparati oltre i 26 anni, totalmente inabili o invalidi, purché fiscalmente a carico.

L'iscrizione si perfeziona inoltrando al Fondo in originale il "MODULO D'ISCRIZIONE ASSOCIATI E FAMILIARI" e allegando aggiornata certificazione di stato di famiglia e di residenza. Non è ammessa la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (c.d. autocertificazione).

Conservano l'iscrizione al Fondo i familiari iscritti dell'Associato deceduto (di seguito Familiari superstiti).

### **Art. 4 – Termini per l'Associazione, l'iscrizione dei Familiari ed eventuali variazioni**

1. I dipendenti di cui all'art. 2, lettera a) possono associarsi ed iscrivere gli eventuali familiari di cui al precedente art. 3, entro novanta giorni dalla data di assunzione;
2. I dipendenti di cui all'art. 2, lettera b) possono associarsi ed iscrivere gli eventuali familiari di cui al precedente art. 3 fin dall'assunzione e non oltre novanta giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
3. I dipendenti rivenienti da fusioni, incorporazioni, acquisizioni od operazioni societarie simili, possono associarsi ed iscrivere gli eventuali familiari di cui al precedente art. 3, entro i termini indicati nell'eventuale relativo accordo sindacale oppure, in carenza, entro novanta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione;
4. L'Associato in costanza di rapporto di lavoro può iscrivere anche ulteriori familiari per i quali, successivamente alla sua originaria associazione, sia configurata l'acquisizione del diritto di cui al precedente art. 3. L'iscrizione dovrà essere formalizzata entro novanta giorni dall'evento che ne determina il presupposto (ad esempio: matrimonio, unione civile, formalizzazione convivenza, nascita, adozione ecc.);
5. L'Associato deve dare tempestiva comunicazione al Fondo, mediante apposito modulo, di ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare che comporti la decadenza del diritto all'iscrizione dei familiari di cui all'art. 3 (ad esempio: separazione legale, scioglimento dell'unione civile, cessazione della convivenza, figli non più fiscalmente a carico, decesso, ecc.). La decadenza dei familiari è operante dalla data dell'evento. Eventuali somme versate al Fondo in eccesso quali contributi saranno rimborsate. L'Associato è tenuto a restituire somme indebitamente percepite, a titolo di rimborso o come fruizione di servizi. È facoltà del Fondo recuperare tali somme anche tramite compensazione con altri eventuali rimborsi a cui l'Associato abbia diritto;
6. L'adesione al Fondo di un nuovo associato e/o dei familiari nonché il recesso di quelli già iscritti ha efficacia anche sotto l'aspetto della contribuzione:
  - dal mese stesso della data della domanda se la medesima rientra nella prima quindicina del mese;
  - dal mese successivo alla data della domanda se la medesima rientra nella seconda quindicina del mese.

I termini indicati nel presente articolo sono inderogabili, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 6 del presente Regolamento.

Il Fondo ha il diritto di chiedere agli Associati ogni documentazione di supporto in relazione alla loro richiesta di adesione e alla richiesta di iscrizione dei familiari.

La qualità di Associato implica l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti del Fondo e costituisce autorizzazione all'addebito della contribuzione dovuta ed al recupero delle somme di cui al precedente punto 4 del presente articolo.

#### **Art. 5 – Domicilio degli Associati**

Per domicilio deve intendersi:

- per i dipendenti, quello della sede di lavoro;
- per i pensionati, i familiari superstiti, i dipendenti in aspettativa, collocati nel Fondo di Solidarietà, i lungo assenti, ecc., è quello comunicato dagli stessi.

#### **Art. 6 – Associazione tardiva**

Il dipendente può associarsi e/o iscrivere i familiari aventi diritto, anche oltre i termini previsti dall'art. 4. In tal caso non saranno fornite all'associato e/o ai familiari le prestazioni da parte del Fondo per un periodo (di seguito chiamato "carenza") così determinato in funzione dei mesi di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 4 (calcolato a partire dal 91esimo giorno dalla data di maturazione del diritto):

1. entro i 6 mesi di ritardo, la carenza sarà pari a 6 mesi;
2. entro i 12 mesi di ritardo, la carenza sarà pari a 12 mesi;
3. oltre i 12 mesi di ritardo, la carenza sarà pari a 18 mesi;
4. nel caso di riammissione ai sensi del punto 4 del successivo art. 7, la carenza sarà pari a 24 mesi;

Trascorsi due esercizi successivi a quello in cui è avvenuta l'associazione e/o l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile o del convivente, gli interessati aventi diritto potranno usufruire del check-up.

#### **Art. 7 – Recesso, esclusione, decadenza, riammissione**

1. **Recesso:** l'Associato può recedere, mediante comunicazione scritta al Fondo. Il recesso determina anche l'automatica cancellazione dei familiari iscritti;
2. **Esclusione:** il Consiglio di Amministrazione può procedere all'esclusione degli Associati e/o degli Iscritti morosi o che agiscano in violazione di norme statutarie o regolamentari;
3. **Decadenza:** la risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca, con altre società del Gruppo di appartenenza o con il Fondo, comporta l'automatica decadenza della qualifica di Associato dal giorno successivo alla data di cessazione con estensione degli effetti relativi ai familiari iscritti. Restano esclusi i casi previsti ai punti 1, 2, 3, 4 dell'art 2 e al punto 1 dell'art 3 del presente regolamento;
4. **Riammissione:** il dipendente può fare domanda di riammissione al Fondo per sé e per i propri familiari. Il Consiglio di Amministrazione delibererà secondo quanto previsto al punto 4 dell'art. 6 del presente Regolamento.

Il recesso, l'esclusione e la decadenza non danno diritto al rimborso di contributi versati.

La contribuzione dell'Associato dipendente resta dovuta sino alla completa definizione della liquidazione degli emolumenti spettanti.

## **Art. 8 – Accertamenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere accertamenti di qualsiasi natura in relazione a dichiarazioni e richieste inoltrate dagli Associati, nel rispetto delle normative di legge tempo per tempo in vigore.

## **Art. 9 – Contribuzioni**

Con riferimento a quanto stabilito nell'art. 2 del presente Regolamento ed a norma dell'art. 8 dello Statuto il contributo individuale dovuto al Fondo dall'Associato è fissato come segue:

### **a) Dipendenti in servizio, in aspettativa retribuita o Associati collocati nel Fondo di Solidarietà**

1. Per gli **Associati in servizio o in aspettativa retribuita** si applica l'aliquota dello 0,75% per gli Associati singoli sino a € 120.000 lordi annui di retribuzione (imponibile previdenziale). Oltre tale importo non sarà applicata alcuna trattenuta. Agli Associati coniugi o che abbiano contratto l'unione civile o conviventi, entrambi dipendenti, si applica ad ognuno la trattenuta con l'aliquota dello 0,70%;
2. Per gli **Associati collocati nel Fondo di Solidarietà** si applica l'aliquota dello 0,75% sull'assegno straordinario per il sostegno del reddito e sulle pensioni integrative, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno. Agli Associati coniugi o che abbiano contratto l'unione civile o conviventi, entrambi collocati nel Fondo di Solidarietà si applica ad ognuno la trattenuta con l'aliquota dello 0,70%.

#### **Maggiorazioni**

- **0,65%** per l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente non a carico o del convivente con un reddito superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
- **0,35%** per l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente a carico o del convivente con un reddito NON superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
- **0,10%** per l'iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all'art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

### **b) Dipendenti in aspettativa non retribuita**

1. **Se percepiscono altro reddito:** si applica l'aliquota dell'1,40% sino a € 120.000, sulla base del reddito lordo da lavoro e/o equiparato risultante da idonea documentazione per tutto il periodo di assenza dal servizio. Oltre tale importo non è prevista alcuna contribuzione,
2. **Se NON percepiscono altro reddito:** si applica l'aliquota dello 0,75% sino a € 120.000, sulla base della retribuzione teorica lorda annua (imponibile previdenziale) che sarebbe stata percepita in servizio. Oltre tale importo non è prevista alcuna contribuzione.

#### **Maggiorazioni**

- **0,65%** per l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente non a carico o del convivente con un reddito superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
- **0,35%** per l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente a carico o del convivente con un reddito NON superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
- **0,10%** per l'iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all'art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

L'Associato che si trovi in aspettativa non retribuita perde il diritto ad usufruire delle prestazioni per sé e per i familiari iscritti qualora non continui a corrispondere le contribuzioni nei termini di cui all'art. 9 lettera b).

È fatto obbligo all'Associato di dare tempestiva comunicazione dell'inizio e della fine di tale situazione al Fondo.

È facoltà del Fondo rivalersi nei confronti dell'Associato, anche successivamente al ripristino della normale attività lavorativa presso la Banca o con altre società del Gruppo di appartenenza o con il Fondo, nell'eventualità di prestazioni indebitamente percepite durante tale aspettativa e se del caso, recuperando tali somme anche tramite compensazione con altri eventuali rimborsi a cui l'Associato abbia diritto.

### c) Pensionati e familiari superstiti di cui all'art. 3 ultimo comma

1. **Pensionati:** si applica l'aliquota dell'1,40% sino a € 120.000 di pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali, comprese le pensioni integrative, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno. Agli Associati coniugi o partner o conviventi, entrambi pensionati, si applica ad ognuno la trattenuta con l'aliquota dell'1,00%; nel caso in cui uno solo risulti pensionato la trattenuta per questi sarà dell'1,00% e per l'associato ancora in servizio sarà dello 0,70%.

#### Maggiorazioni

- **0,65%** per l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente non a carico o del convivente con un reddito superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
- **0,35%** per l'iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente a carico o del convivente con un reddito NON superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
- **0,10%** per l'iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all'art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

2. **Familiari superstiti:** si applica l'aliquota dell'1,40% sino a € 120.000 di reddito da lavoro o pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali, comprese le pensioni integrative e/o di reversibilità, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno.

#### Maggiorazioni

- **0,10%** per l'iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all'art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

**Il contributo minimo annuo è di € 300.**

### Art. 10 – Modalità contributive

1. **Dipendenti in servizio, in aspettativa retribuita dalla Banca o da altre società del Gruppo di appartenenza:** i contributi dovuti sono trattenuti direttamente sugli emolumenti mensili dell'Associato;
2. **Dipendenti collocati nel Fondo di solidarietà:** i contributi dovuti sono addebitati sul loro conto corrente in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno, previa acquisizione entro il 30 giugno dello stesso anno della relativa documentazione;
3. **Pensionati, familiari superstiti, dipendenti del Fondo e Dipendenti in aspettativa non retribuita dalla Banca o da altre società del Gruppo di appartenenza:** i contributi dovuti sono addebitati sul loro conto corrente in due rate, nella seguente modalità:
  - entro il 31 marzo: addebito acconto di € 300;
  - entro il 30 settembre: addebito quota a saldo.

La relativa documentazione dovrà essere presentata al Fondo entro il 30 giugno dello stesso anno.

## **Art. 11 – Prestazioni e rimborsi**

L'art. 2 dello Statuto prevede che il Fondo "ha lo scopo particolare di promuovere e sviluppare la cultura della salute, della prevenzione delle malattie e la fruizione da parte degli iscritti di prestazioni integrative o sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale".

I giustificativi di spesa (fatture, ricevute sanitarie) devono sempre essere intestate alla persona che usufruisce delle prestazioni ed emesse da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal SSN e/o da figure professionali sanitarie rientranti nell'allegato n. 1.

### **Restano escluse dal rimborso:**

- le spese di carattere squisitamente estetico, fatto salvo che non siano riconducibili a conseguenze di natura traumatica o di origine patologica;
- le spese di qualsiasi natura non aventi carattere strettamente sanitario, comprese ad esempio: abbonamenti a palestre, piscine, quote d'iscrizione ad Associazioni Sportive ecc.

### **a) Check-up:**

- **Oggetto:** esecuzione di esami diagnostici di medicina preventiva, da effettuare presso strutture sanitarie con le quali il Fondo stipula apposite convenzioni, sulla base di protocolli predeterminati;
- **Aventi diritto:** Associati dipendenti in costanza di rapporto di lavoro e rispettivi coniugi, partner con il quale si sia contratta l'unione civile o conviventi che abbiano almeno 18 mesi di contribuzione e che abbiano compiuto il 30° anno di età e non superato il 67°;
- **Costo:** spesa a totale carico del Fondo;
- **Periodicità:** biennale secondo modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
- **Esiti:** sono inviati agli Associati direttamente dalla Segreteria del Fondo o dalla Struttura Sanitaria che li ha eseguiti, nel rispetto delle normative sulla Privacy tempo per tempo in vigore.

Le fatture collegate ad eventuali visite ed esami diagnostici supplementari saranno emesse a carico dell'Associato, il quale provvederà direttamente al pagamento ed alla successiva richiesta di rimborso al Fondo.

### **b) Ricoveri Ospedalieri, presso strutture sanitarie pubbliche o private**

#### **1. Senza intervento chirurgico:**

- **Oggetto:** retta giornaliera <sup>(1)</sup>, esami, terapie, trasporto con mezzi sanitari <sup>(2)</sup>
- **Aventi diritto:** Associati ed iscritti
- **Massimale di spesa individuale annuo:** € 2.500
- **Rimborso:** 50%
- **Modalità e termini richiesta rimborso:** vedi art. 12

#### **2. Con intervento chirurgico:**

- **Oggetto:** intervento, retta giornaliera <sup>(1)</sup>, esami, terapie, trasporto con mezzi sanitari <sup>(2)</sup>
- **Aventi diritto:** Associati ed iscritti
- **Massimale di spesa individuale annuo:** € 10.000
- **Rimborso:** 50%
- **Modalità e termini richiesta rimborso:** vedi art. 12

<sup>(1)</sup> **Retta giornaliera** per l'utilizzo ove disponibile della classe dozzinanti e retta di pernottamento all'istituto di cura di un accompagnatore: il rimborso per la retta giornaliera non potrà comunque superare **l'importo di € 100** al giorno e il rimborso per la retta di pernottamento per l'accompagnatore non potrà comunque superare **l'importo di € 50** al giorno, nei limiti dei massimali individuali annui sopra indicati.

<sup>(2)</sup> **Trasporto con mezzi sanitari** all'Istituto di cura, trasporto dallo stesso ad altro Istituto e rientro dall'Istituto di cura al proprio domicilio: il rimborso non potrà superare comunque **l'importo di € 750**, nei limiti dei massimali individuali annui sopra indicati.

Il Fondo rimborserà su presentazione della fattura e di eventuale documentazione clinica.



### c) Cure odontoiatriche:

- **Oggetto:** tutti gli interventi del medico specialista (conservativi, chirurgici, ortodonzia e protesi ortodontiche, radiografie)
- **Aventi diritto:** Associati ed iscritti
- **Massimale di spesa individuale annuo: € 2.300**
- **Franchigia individuale annua: € 300**
- **Rimborso: 50%** del residuo
- **Modalità e termini richiesta rimborso:** vedi art. 12

I giustificativi di spesa devono contenere la specifica degli interventi effettuati.

Per **visita e/o igiene dentale e/o sigillatura infantile** (fino a 15 anni) è previsto un **rimborso annuo massimo di € 100** per ciascun associato e iscritto, esente da franchigia.

Gli importi eventualmente eccedenti € 100 sono rimborsati con le modalità indicate al punto c) *Cure odontoiatriche*.

### d) Spese mediche:

- **Oggetto:**
  - visite mediche specialistiche, ticket sanitari, vaccinazioni (escluse quelle previste per viaggi all'estero), interventi chirurgici ambulatoriali, esami ed accertamenti diagnostici ed in generale prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal SSN o da figure professionali sanitarie rientranti nell'allegato n. 1;
  - protesi, arti artificiali, scarpe e plantari ortopedici, supporti per deambulazione (anche di natura temporanea), strumenti per ipovedenti e apparecchi terapeutici, previa prescrizione medica.
- **Aventi diritto:** Associati ed iscritti
- **Massimale di spesa individuale annuo: € 3.000**
- **Franchigia individuale annua: € 100**
- **Rimborso: 70%** del residuo
- **Prescrizione:** qualora la tipologia di spesa richieda la prescrizione, per ottenere il rimborso, gli interessati devono inserire nella richiesta, tramite il Portale FIM, anche copia della prescrizione medica
- **Modalità e termini richiesta rimborso:** vedi art. 12

### Restano escluse le spese:

- farmaceutiche e relativi ticket;
- per perizie, relazioni, consulenze con finalità assicurative o legali;
- certificati di ogni tipo, visite ed esami per patenti, idoneità sportiva ecc., supporto digitale dei referti.

### e) Occhiali da vista:

- **Oggetto:** occhiali da vista, lenti a contatto
- **Aventi diritto:** Associati ed iscritti
- **Massimale di spesa individuale annuo: € 500**
- **Franchigia individuale annua: € 100**
- **Rimborso: 70%** del residuo
- **Prescrizione:** per ottenere il rimborso, gli interessati devono inserire nella richiesta, tramite il Portale FIM, anche copia della prescrizione medica specialistica o dell'ottico optometrista, con data non anteriore a ventiquattro mesi da quella della fattura
- **Modalità e termini richiesta rimborso:** vedi art. 12



## f) Terapie fisiche:

- **Oggetto:** prestazioni fisioterapiche e riabilitative, rese e fatturate da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal SSN o da figure professionali sanitarie rientranti nell'allegato n. 1
- **Aventi diritto:** Associati ed iscritti
- **Massimale di spesa individuale annuo: € 500**
- **Franchigia individuale annua: € 100**
- **Rimborso: 70%** del residuo
- **Prescrizione:** per ottenere il rimborso, gli interessati devono inserire nella richiesta, tramite il Portale FIM anche copia della prescrizione effettuata a cura del medico specialista o del proprio medico di base con data non anteriore a dodici mesi, indicante la patologia ed il relativo ciclo terapeutico
- **Modalità e termini richiesta rimborso:** vedi art. 12

### Art. 12 – Modalità, termini per la richiesta di rimborso e di liquidazione

#### 1. Modalità

La richiesta deve avvenire tramite l'apposita funzione del portale del Fondo. Altre modalità di trasmissione devono avere carattere di eccezionalità, in ogni caso i giustificativi non devono essere inviati in originale.

#### 2. Termini

- **La richiesta deve essere effettuata entro la fine del mese successivo** alla data di emissione del giustificativo di spesa;
- per le spese del mese di dicembre la richiesta di rimborso deve essere effettuata **entro e non oltre il 15 gennaio successivo**.

#### 3. Liquidazione

Le richieste di rimborso, regolarmente formalizzate nei termini sopra indicati, sono liquidate, di norma, con cadenza mensile.

#### 4. Note particolari sui giustificativi di spesa

- Nel caso in cui l'Associato e/o i familiari iscritti fruiscano delle prestazioni di altre Casse Sanitarie diverse dal FIM, conseguente al rapporto di lavoro dei familiari (che godano anche delle relative agevolazioni fiscali), è fatto obbligo indicare nella richiesta di rimborso al FIM **un importo pari alla differenza tra l'importo della fattura e la quota già rimborsata**.
- Tutti i rimborsi si intendono al **netto** degli eventuali oneri di natura fiscale e previdenziale e delle spese di qualsiasi natura non aventi carattere sanitario.
- Ai fini del presente Regolamento si precisa che sono rimborsabili le prestazioni medico-sanitarie effettuate all'estero, aventi le caratteristiche e rientranti nelle tipologie descritte all'art. 11. I relativi rimborsi dovranno essere richiesti nelle forme di volta in volta concordate con la Segreteria.

### Art. 13 – Interventi Straordinari

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare specifiche contribuzioni straordinarie che eccedano i massimali di cui all'art. 11. A tale scopo il Fondo potrà richiedere idonea documentazione.

### Art. 14 – Privacy

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy, nell'ambito dell'attività del Fondo con la finalità di prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con gli Associati.

In relazione al trattamento dei dati sensibili (in quanto idonei a rivelare in particolar modo lo stato di salute) è richiesta obbligatoriamente una specifica manifestazione scritta di consenso, in mancanza della quale l'associato non potrà di usufruire dei servizi del Fondo.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e gli Addetti alla Segreteria sottoscrivono la documentazione di loro pertinenza per la salvaguardia del segreto d'ufficio e il rispetto della riservatezza nell'ambito delle funzioni loro attribuite;
- agli Associati è consegnata, all'atto dell'iscrizione, l'informativa di legge sulla materia;
- gli Associati devono sottoscrivere l'apposito modulo di "consenso al trattamento dei dati personali e sensibili" consegnandolo in originale alla Segreteria del Fondo.

Pordenone, 7 febbraio 2020

#### Allegato n. 1 - Professioni sanitarie ammesse

<b>PROFESSIONI SANITARIE</b>
Medico chirurgo
Odontoiatra
Biologo Nutrizionista
Psicologo
<b>PROFESSIONI TECNICO SANITARIE</b>
Igienista dentale
Dietista
<b>PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE</b>
Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista
<b>OPERATORE D' INTERESSE SANITARIO</b>
Massofisioterapista